

Codice A1305A

D.D. 26 gennaio 2016, n. 10

Comune di CHIANOCCO (TO). Mut.temp. di dest. d'uso, con conc., servitu' di condotta/canale/passaggio/cavidotto e dir. di sup. per anni 30 su compl. mq.1.611 (mq.129 per cantiere-mesi 6), alla Soc. C.E.A. S.r.l. di Torino,di aree com.li di u.c., per realiz. e esercizio imp. idroelettrico in Loc. Slase con derivaz. d'acqua dal T. Prebech utilizzando imp. irriguo esistente di un Consorzio. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 4303 del 23.10.2015, con cui il Comune di CHIANOCCO (TO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/canale/passaggio/cavidotto (mq. 1.575) nonché di diritto di superficie (mq. 36, di cui mq. 6 per vasca di carico e mq. 30 per centralina), per anni 30 a favore della Soc. C.E.A. S.r.l. – Compagnia Energie Alternative con sede in Torino, di porzioni di complessivi mq. 1.611 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 354 di mq. 129 e Fg. 14 mapp. 332 (parte di mq. 132) e 459 (parte di mq. 1.350), con occupazioni ridotte a mq. 129 (Fg. 18 mapp. 354) durante il tempo di cantiere di mesi sei, per consentire la realizzazione e l'esercizio di un microimpianto idroelettrico in Loc. Slase con derivazione d'acqua dal T. Prebech utilizzando impianto irriguo esistente sul Civico Demanio del Consorzio per il miglioramento fondiario e lo sviluppo agricolo e zootecnico di Chianocco (che sarà oggetto di regolarizzazione con separato atto amministrativo) e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di CHIANOCCO (TO) unitamente all'istanza ricevuta in data 03.11.2015, con prot. n. 12759/A1305A/2.140.20;

Vista la perizia di stima del 23.07.2015, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva del Comune di CHIANOCCO (TO) Geom. Davide BIANCO DOLINO, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, che valuta gl'indennizzi dovuti dal privato Concessionario al medesimo Comune in complessivi €. 20,00, per il canone "una tantum" inerente l'occupazione durante il cantiere (mq. 129 per mesi 6), complessivi €. 110,00, per il coacervo dei canoni fissi dovuti per tutto il periodo di concessione di anni 30 inerenti i mancati frutti conseguenti al mancato uso civico originario, complessivi €. 13.950,00, per il coacervo dei canoni fissi dovuti parimenti per i 30 anni di concessione, inerenti la costituzione di servitù di condotta/canale/passaggio/cavidotto (mq. 1.575), complessivi €. 756,00, per il canone "una tantum" inerente il diritto di superficie per anni 30 (mq. 36, di cui mq. 6 per vasca di carico e mq. 30 per centralina) e €. 15.574,00, per il canone variabile riferito all'intera durata della concessione, inerente la redditività dell'impianto in argomento, per un totale complessivo, in caso di versamento anticipato "una tantum" di tutti i canoni, pari a € 30.410,00;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, gl'indennizzi periziati in complessivi €. 30.410,00, per l'intera durata

della concessione di anni 30, con il sopraccitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere accettabili;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con le relative servitù e diritto di superficie in oggetto disponendo, per la parte economica, che sono dovuti dal privato Concessionario al Comune di CHIANOCCO (TO), indennizzi in denaro in misura non inferiore a complessivi €. 30.410,00, così come ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e approvato con la precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione di quanto richiesto, fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Le nuove opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 30 di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzare da parte del Comune di CHIANOCCO (TO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di complessivi mq. 1.611 (mq. 129 per cantiere – mesi 6), dei terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. C.E.A. S.r.l. – Compagnia Energie Alternative con sede in Torino, con le relative servitù e diritto di superficie, per un periodo di anni 30, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

Di esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di CHIANOCCO (TO) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/canale/passaggio/cavidotto (mq. 1.575) nonché di diritto di superficie (mq. 36, di cui mq. 6 per vasca di carico e mq. 30 per centralina), per anni 30 a favore della Soc. C.E.A. S.r.l. – Compagnia Energie Alternative con sede in Torino, di porzioni di complessivi mq. 1.611 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 18 mapp. 354 di mq. 129 e Fg. 14 mapp. 332 (parte di mq. 132) e 459 (parte di mq. 1.350), con occupazioni ridotte a mq. 129 (Fg. 18 mapp. 354) durante il tempo di cantiere di mesi sei, per consentire la realizzazione e l'esercizio di un microimpianto idroelettrico in Loc. Slase con derivazione d'acqua dal T. Prebech utilizzando impianto irriguo esistente sul Civico Demanio del Consorzio per il miglioramento fondiario e lo sviluppo agricolo e zootecnico di Chianocco (che sarà oggetto di regolarizzazione con separato atto amministrativo) e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

che il Comune di CHIANOCCO (TO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con relative servitù e diritto di superficie, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti al presente atto;

che il Concessionario per poter correttamente operare sulle aree in argomento dovrà ottenere tutte le eventuali autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09, con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 e con la L.R. n. 23/15. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione del nuovo impianto idroelettrico e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

il Comune dovrà, per quanto riguarda l'impianto irriguo esistente sul Civico Demanio del Consorzio per il miglioramento fondiario e lo sviluppo agricolo e zootecnico di Chianocco, che in parte interagisce con l'impianto idroelettrico oggetto del presente provvedimento, regolarizzare le occupazioni pregresse illegittime, presentando ulteriore istanza ai sensi di legge all'Ente competente in materia nel termine di mesi 6 (sei);

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù di condotta/canale/passaggio/cavidotto nonché di diritto di superficie, sarà stipulata alle condizioni economiche di cui alla premessa e, più precisamente, versamenti in denaro al Comune di CHIANOCCO (TO) in misura non inferiore a complessivi €. 30.410,00, così come ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e approvato con la precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2015, come minimo indennizzo dovuto per la realizzazione di quanto richiesto;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di CHIANOCCO (TO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
D.ssa Laura BERTINO